

UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

Lett. Amm. Prot. 00-2013 del 04/12/13

All'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione

Invio tramite mail

Oggetto: Assurda burocratizzazione

Egregi,

Vi segnaliamo un caso che sta complicando non poco la vita di decine di migliaia di lavoratori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Da quest'anno con l'entrata in vigore della Legge di riforma sul mercato del lavoro (Legge 92/2012), l'istituto dell'indennità di disoccupazione coi requisiti ridotti erogata dall'INPS diviene MiniASPI.

In questo passaggio si è complicato l'iter burocratico per l'istruttoria della domanda, infatti, lo stato di disoccupazione che prima dell'entrata in vigore della Legge veniva auto certificato, oggi all'atto della presentazione della domanda presso qualunque CAF se ne richiede formale attestazione.

Essa però costituisce per il personale dei Vigili del Fuoco tutta una serie di adempimenti abnormi. Come saprete i Vigili del Fuoco volontari richiamati per le esigenze dei Comandi d'appartenenza, possono svolgere secondo il DPR 76/2004 che li regolamenta, non più di 160 (centossessanta) giorni l'anno di servizio divisi però su tranches di 20 (venti) giorni, quindi fino ad arrivare ad un totale di otto assunzioni ed otto licenziamenti nell'arco dello stesso anno.

Questo comporta per questi lavoratori ad ogni richiamo in servizio ed ad ogni cessazione, quindi dopo soli 20 gg., di recarsi presso gli uffici di collocamento con la relativa attestazione di servizio, (attestazione che mediamente viene rilasciata dai Comandi solo 20 gg. dopo la richiesta), e comunicare all'inizio del rapporto di lavoro la data di assunzione e venti gironi dopo la relativa cessazione.

Tradotto significa per decine di migliaia di lavoratori che in tutt'Italia svolgono questo servizio (definito non a caso come "Discontinuo"), di doversi recare 16 volte durante l'anno presso i predetti uffici di collocamento. Una vera assurdità.

Tutto ciò è dovuto oltre all'impossibilità di autocertificazione venuta meno con l'introduzione della Legge 92/2012 e dal fatto che le comunicazioni di assunzione e cessazione in carico al datore di lavoro ricadono nel caso specifico dei VV.F. sui lavoratori, perché secondo i dettami del D.Lgs. 297/2003 il Corpo nazionale va in deroga rispetto a tale obbligo di comunicazione.

Inoltre tutto ciò contrasta con quanto disposto dalla Legge 183/2011 che ribadisce l'obbligo di autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, o dall'acquisizione d'ufficio delle informazioni necessarie, previa accurata indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse.



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

Lett. Amm. Prot. 00-2013 del 04/12/13

Pertanto per quanto su esposto siamo a chiederVi un intervento di semplificazione che elimini o comunque riduca all'osso gli oneri a carico di questi lavoratori, già pesantemente penalizzati e vessati dall'estrema flessibilità del loro rapporto di lavoro.

Per USB VV.F.

Antonio Jiritano

0